



Città metropolitana di Venezia

C.F. 80008840276

STAZIONE UNICA APPALTANTE (S.U.A.)

fax 041.2501043 – pec: contratti.cittametropolitana.ve@pecveneto.it

Via Forte Marghera n. 191 - 30173 Venezia – Mestre

SUA per conto del Comune di Cavallino - Treporti

DISCIPLINARE DI GARA

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DI GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI INFORMAZIONE, ACCOGLIENZA, PROMOZIONE, PROMO-COMMERCIALIZZAZIONE TURISTICA, DI EDUCAZIONE AMBIENTALE DELLA DESTINAZIONE DEL COMUNE DI CAVALLINO-TREPORTI, PER LA CONCESSIONE DEI SERVIZI STRUMENTALI E DI ASSISTENZA CULTURALE PER IL PUBBLICO RELATIVI AL MUSEO BATTERIA VETTORI PISANI E PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI E DIDATTICI MUSEALI E DEL TERRITORIO. CIG: 7695330335.

1. PREMESSE

La **CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA** agisce in qualità di Stazione Unica Appaltante, giusta convenzione con il Comune di Cavallino – Treporti del 20.06.2018, prot. n. 46616. Con determina a contrarre n. 2171 del 19.11.2018 e successiva n. 2235 del 23.11.2018, il Comune di Cavallino – Treporti ha disposto di procedere all'affidamento dell'appalto in oggetto.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

Il luogo di svolgimento del servizio: Comune di Cavallino – Treporti [codice NUTS ITH35].

Il **Responsabile del procedimento**, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è il dr. Cristiano Nardin, Responsabile del Settore Socio-Culturale servizi manifestazioni culturali, Turismo e Sport del Comune di Cavallino – Treporti.

Il Responsabile del Procedimento di Selezione è il dott. Angelo Brugnerotto, Dirigente Responsabile della Stazione Unica Appaltante, tel. 041.2501497, fax 041.2501043, e-mail: angelo.brugnerotto@cittametropolitana.ve.it.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

Il Progetto ai sensi dell'art. 23 commi 14 e 15 del Codice, con i contenuti ivi previsti, comprensivo di:

1) Capitolato e relativi allegati :

- allegato A: Destination Management Plan 2016/2017/2018;
- Allegati al Destination management Plan: A1; A2; A3;
- allegato B: allegato A) della delibera della Giunta Regionale n. 2287 del 10/11/2013 “Disposizioni applicative delle attività di informazione ed accoglienza turistica”;
- allegato C: Convenzione tra la Regione del Veneto e il Comune di Cavallino – Treporti per la realizzazione di azioni rivolte alla gestione di visite didattiche, culturali e naturalistiche, alla divulgazione e alla valorizzazione ambientale, nell’ambito delle pinete e delle dune di Ca’ Savio e di Punta Sabbioni;
- Percorsi pinete allegati alla Convenzione più sopra citata: allegati C1; C2; C3.
- allegato D: Codice di comportamento dei dipendenti del comune di Cavallino-Treporti.

2) Progetto servizi e relativi allegati:

- Regolamento OGD Cavallino-Treporti: allegato sub A al progetto;
- Planimetria ufficio IAT destinazione Cavallino: allegato sub B1a al progetto;
- Disponibilità e condizioni ente proprietario ufficio IAT Cavallino : allegato sub B1b al progetto;
- Planimetria ufficio IAT territorio Punta Sabbioni: allegato sub B2 al progetto;
- Planimetria Museo Batteria Pisani con destinazioni d’uso dei locali: allegato sub B3 al progetto;
- Planimetria Centro Turistico di Educazione Ambientale: allegato sub B4 al progetto;
- Documentazione fotografica Centro educazione ambientale: allegato sub C al progetto;
- Documento esplicativo informazioni storiche Batteria Pisani: allegato sub D al progetto;

3) Il Bando di gara;

4) Il Disciplinare di gara e allegati: “A – domanda di partecipazione”, “B - Offerta economica”;

5) Il DGUE (da presentare in formato elettronico);

6) Le Linee guida per la compilazione del DGUE (circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 3 del 18/07/2016 pubblicata nella G.U.R.I. il 27/07/2016);

Gli elaborati progettuali, sono scaricabili dal seguente link:

<http://www.cittametropolitana.ve.it/BandiSUA/2018/Cavallino-Treporti-promozione-turistica>

a partire dallo stesso giorno della data di invio del bando di gara alla GUCE.

La documentazione di gara è disponibile, a partire dallo stesso giorno della data di invio del bando di gara alla GUCE, sul sito internet: <http://www.cittametropolitana.ve.it/> nell’apposita sezione “Bandi SUA” raggiungibile direttamente dalla home page.

2.2. CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare all’indirizzo stazioneappaltante@cittametropolitana.ve.it e dovranno pervenire entro e non oltre il termine delle ore 12.00 del giorno 28.12.2018.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all’indirizzo internet <http://www.cittametropolitana.ve.it/> nell’apposita sezione “Bandi SUA”, raggiungibile direttamente dalla home page.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di DGUE, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC contratti.cittametropolitana.ve@pecveneto.it e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

3. OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO

L'appalto ha per oggetto la gestione integrata dei servizi informazione, accoglienza, promozione, promo-commercializzazione turistica, di educazione ambientale della destinazione del Comune di Cavallino-Treporti, per la concessione dei servizi strumentali e di assistenza culturale per il pubblico relativi al Museo Batteria Vettor Pisani e per l'affidamento dei servizi educativi e didattici museali e del territorio.

Trattasi di appalto misto che contiene elementi di appalto e di concessione (articolo 28, comma 7 del Codice)

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché la sua corretta esecuzione ne rende necessaria la gestione unitaria e organica, a cura del medesimo operatore, imposta dalle caratteristiche del servizio e dalle sue peculiari modalità esecutive che richiedono omogeneità nell'espletamento delle prestazioni.

Tabella n. 1 – Oggetto dell'appalto

n.	Descrizione servizi	CPV	P (principale) S (secondaria)
1	Servizi di informazione, accoglienza, promozione, promo-commercializzazione turistica, servizi di educazione ambientale) e per le prestazioni oggetto di concessione (servizi strumentali e al pubblico del museo della Batteria Pisani)	75125000-8	P
2	Servizi Educativi e Didattici	80000000-4	S

Il valore della parte del contratto misto che costituisce un appalto di servizi, dal 01/03/2019 fino al 28/02/2021, è pari ad euro 870.000,00 IVA esclusa, di cui euro 382.000,00 per costi stimati di manodopera, ai sensi dell'art. 23, comma 16 del d.lgs. 50/2016 e s.m.

L'importo complessivo dell'appalto, tenuto conto dell'esercizio della possibile opzione di rinnovo per ulteriori due anni e della proroga tecnica di massimo 6 mesi è pari ad euro 1.957.500,00 IVA esclusa come di seguito specificato:

Voce di spesa	Fondi Bilancio Comunale
Importo dal 01/03/2019 fino al 28/02/2021	€ 870.000,00
Opzione rinnovo per ulteriori due anni	€ 870.000,00
Proroga tecnica (n. 6 mesi)	€ 217.500,00
Totale	€ 1.957.500

Il valore della parte del contratto che costituisce una concessione di servizi, dal 01/03/2019 fino al 28/02/2021, viene stimato, in relazione al fatturato netto previsto per la vendita dei biglietti d'ingresso al museo, come previsto dall'art 3 bis del capitolato, in euro 100.000,00. Il costo del personale è di euro 30.000,00 ed è stato calcolato tenendo conto dei livelli retributivi previsti dal vigente contratto nazionale turismo – livello V (vedi punto B del progetto).

Il valore complessivo della concessione, tenuto conto dell'esercizio della possibile opzione di rinnovo per ulteriori due anni e della proroga tecnica di massimo 6 mesi, è pari ad euro 235.000,00 come di seguito specificato:

Voce di spesa	Stima proventi vendita biglietti ingresso museo
Importo dal 01/03/2019 fino al 28/02/2021	€ 100.000,00
Opzione rinnovo per ulteriori due anni	€ 100.000,00
Proroga tecnica n. 6 mesi: dal 01/03/2023 al 31/08/2023	€ 35.000,00
Totale	€ 235.000,00

L'importo della concessione relativo alla proroga tecnica è stato quantificato in euro 35.000,00 tenendo conto delle entrate che si prevede di incassare per il periodo marzo/agosto come specificato analiticamente, per ciascuna mensilità all'art. 3 bis punto 4 del Capitolato speciale d'appalto.

Le prestazioni oggetto del contratto misto (appalto servizi e concessione) non presentano rischi da interferenze ai sensi dell'art. 26 comma 3-ter del D. Lgs. n.81/2008, come meglio descritto nella Determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n.3/2008. Il Comune di Cavallino-Treporti, pertanto non è tenuto a redigere il Documento Unico di Valutazione dei rischi di interferenza e, conseguentemente, gli oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, sono pari ad euro 0,00 (zero).

L'appalto è finanziato con fondi propri di bilancio del Comune di Cavallino – Treporti.

4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

4.1 DURATA E OPZIONI

La durata del presente contratto è riferita al periodo dal 01/03/2019 fino al 28/02/2021. Successivamente a tale scadenza è previsto un rinnovo opzionale alle stesse condizioni, di durata pari a due anni. Nel caso, l'Amministrazione notificherà tale intenzione all'aggiudicatario, a mezzo di raccomandata A.R. o a mezzo posta elettronica certificata (PEC) entro il mese precedente la scadenza.

L'Amministrazione si riserva di chiedere, intervenuta l'aggiudicazione ed in attesa della stipula del relativo contratto, l'attivazione del servizio mediante preavviso alla ditta aggiudicataria di giorni cinque. In tal caso la ditta si impegna a rispettare tutte le norme del presente capitolato.

È ammessa la proroga tecnica del contratto, per altri 6 mesi, per il tempo necessario all'espletamento di una nuova gara.

Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto, è pari ad euro 2.192.500,00 al netto di IVA.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare *[per il consorzio stabile si tratta di una facoltà e non di un obbligo, essendo il medesimo dotato di una comune struttura d'impresa che (a differenza di tutti gli altri tipi di consorzio) gli consente di eseguire l'appalto anche in proprio e quindi non necessariamente tramite consorziate]*, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo

comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

lett. a) (“nel DGUE Parte IV sezione A punto 1)”) **Iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito;

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

lett. a) (nel DGUE Parte IV sezione B punto 6) **due referenze bancarie** rilasciate da istituti di credito operanti negli stati membri della UE o intermediari autorizzati ai sensi della L. 1 settembre 1993, n. 385, dalle quali risulti che il concorrente ha sempre fatto fronte ai propri impegni con regolarità e puntualità. Nel caso in cui quest’ultimo, per giustificati motivi, non è in grado di presentare le referenze richieste, trova applicazione quanto previsto dall’art. 86, comma 4, del Codice.

7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

(“nel DGUE Parte IV sezione C punto 6)”) **requisiti relativi al personale:**

lett. a) Possesso, per l’esecuzione delle **prestazioni principali dell’appalto** (servizi di informazione, accoglienza, promozione, promo-commercializzazione turistica, servizi di educazione ambientale) **e per le prestazioni oggetto di concessione** (servizi strumentali e al pubblico del museo della Batteria Pisani) delle risorse umane aventi i titoli e l’esperienza necessaria a garantire gli standard di qualità minimi previsti nel capitolato come di seguito specificato:

- 1) disporre di almeno n. 2 operatori in possesso di formazione universitaria con diploma di laurea vecchio ordinamento in Lettere o Lingue e letterature straniere o in Scienze Turistiche o in Scienze della comunicazione oppure il possesso di laurea triennale afferente a una delle seguenti classi: L-10, L-11, L-12, L-15, L-20. Saranno considerate valide anche le lauree equipollenti, o equiparate ai sensi di legge, a quelle indicate;
- 2) disporre di un coordinatore delle attività, in aggiunta ai due operatori di cui sopra, in possesso di formazione universitaria, con diploma di laurea vecchio ordinamento o magistrale in Lingue e letterature straniere o in Scienze Turistiche o in Scienze della comunicazione o in Scienze economico-aziendali o Scienze Politiche o equipollenti;
- 3) esperienza biennale, anche non continuativa, degli operatori e del coordinatore in servizi analoghi a quelli oggetto delle prestazioni principali e di quelle oggetto di concessione;

lett. b) Possesso, per l’esecuzione delle **prestazioni secondarie** (Servizi Educativi e Didattici) delle risorse umane aventi i titoli e l’esperienza necessaria a garantire gli standard di qualità minimi previsti nel capitolato come di seguito specificato:

- 1) disporre di almeno n.1 operatore in possesso di un diploma di educatore professionale ai sensi del Decreto 8 ottobre 1998, n. 520, conseguito presso strutture formative riconosciute da Enti Istituzionali o in possesso della qualifica di educatore professionale socio-pedagogico ai sensi di quanto previsto dalla Legge n. 205 del

27 dicembre 2017 (art.1 comma da 594 a 600). Saranno considerati validi i titoli equipollenti anche ai sensi di quanto previsto dal Decreto 22/06/2016 del Ministero della salute;

2) disporre, in aggiunta dell'operatore di cui sopra, di un coordinatore dei servizi educativi e didattici presso il Museo della Batteria Pisani in possesso di un Diploma di Laurea nell'ambito dell'area educativa e/o psico-pedagogica;

3) esperienza biennale, anche non continuativa, dell'operatore e del coordinatore in servizi analoghi a quelli oggetto delle prestazioni secondarie;

I soggetti di cui alle precedenti lettere a) e b) punti 1, 2 e 3 sono quelli che dovranno essere impiegati allo svolgimento delle prestazioni dell'appalto.

La disponibilità delle risorse umane di cui sopra non comporta necessariamente l'esistenza di un contratto di lavoro in essere alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, essendo sufficiente la sussistenza, alla data di cui sopra, almeno di un formale impegno tra l'impresa ed il prestatore di lavoro, a stipulare un contratto in caso di aggiudicazione all'impresa stessa del presente contratto.

Come stabilito dalla giurisprudenza amministrativa (Cons. St., ad. plen., 20.7.2015, n.8) i requisiti di partecipazione devono essere posseduti al momento della scadenza del termine di presentazione delle offerte e devono perdurare per tutto lo svolgimento della procedura fino alla stipula del contratto, nonché per tutto il periodo dell'esecuzione dello stesso, senza soluzione di continuità

La comprova dei presenti requisiti di capacità tecnico-professionale, qualora non fossero rinvenibili nella Banca dati AVC Pass istituita presso l'A.N.A.C., è costituita dall'esibizione dei curricula degli operatori e dei coordinatori da adibire ai servizi oggetto del contratto, così come previsto anche nel capitolato (art. 8). In questi dovrà essere espressamente indicato ed allegato, per ogni risorsa umana indicata:

- in quale Università e in che data è stato conseguito il titolo di studio richiesto per l'ammissione alla gara, al fine di consentire la verifica d'ufficio da parte della stazione appaltante;

- idonea documentazione probatoria inerente l'esperienza biennale degli operatori e dei coordinatori anche non continuativa, richiesta per l'ammissione alla gara (es. *dichiarazione del datore di lavoro privato corredata da copia dei contratti di lavoro, lettere di incarico, ecc.*; se l'esperienza è stata svolta nell'ambito di rapporti con pubbliche amministrazioni, dovrà essere indicata la pubblica amministrazione interessata e il periodo di svolgimento del servizio, al fine di consentire la verifica d'ufficio da parte della stazione appaltante);

7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

N.B.: nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice.

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI non necessariamente costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di

rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il **requisito relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 7.1 lett. a)** deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il **requisito relativo al possesso delle dichiarazioni bancarie** di cui al **punto 7.2 lett. a)** deve essere posseduto da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziate o aderenti al contratto di rete o GEIE.

Il requisito di cui al precedente punto **7.3 lett. a)** deve essere posseduto **per intero** dalla mandataria.

Il requisito di cui al precedente punto **7.3 lett. b)** deve essere posseduto **per intero** dalla mandante.

E' ammesso nell'ambito delle prestazioni principali e secondarie il sub raggruppamento di tipo orizzontale.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale [**Si intende: in prestazione principale, come tale implicante la sussistenza di una prestazione secondaria, e quindi come sub-raggruppamento.**] il requisito di cui al precedente punto 7.3 lettera a) **relativo alla prestazione principale** deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti [**Si intende: del sub-raggruppamento orizzontale.**]. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria [**Si intende: del sub-raggruppamento orizzontale.**].

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il requisito di cui al precedente punto 7.3 lettera a) deve essere posseduto dalla mandataria.

Il requisito di cui al precedente 7.3 lettera b) **relativo alle prestazioni secondarie deve essere posseduto necessariamente dalla mandante in verticale che eseguirà la prestazione secondaria.**

7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito relativo all'iscrizione nel registro** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 7.1 lett. a)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale (punti 7.2 lett. a) e 7.3 lett. a) e 7.3 lett. b), ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane), e lett. c) (consorzi stabili) del Codice:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

I consorzi stabili di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c), al fine della qualificazione economico finanziaria e tecnico-professionale, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avvalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto, giusta il disposto dell'art. 47, comma 2 del Codice.

La suddetta disciplina viene applicata anche ai consorzi di cooperative.(sul punto cfr. Tar Campania-Napoli, sez. II, 10.11.2017, n. 5300).

8. AVVALIMENTO (NEL DGUE, PARTE II^, SEZIONE C)

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico-finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 0, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il

nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento con la seguente precisazione: **sì, ma tenendosi conto della "plenaria" (Cons Stato, adunanza plenaria, 4 novembre 2016, n. 23), secondo cui non è ammissibile «un'interpretazione tale da configurare la nullità del contratto di avvalimento in ipotesi (...) in cui una parte dell'oggetto del contratto di avvalimento, pur non essendo puntualmente determinata fosse tuttavia agevolmente determinabile dal tenore complessivo del documento, e ciò anche in applicazione degli articoli 1346, 1363 e 1367 del codice civile».**

9. SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è **vietato**.

Qualora intenda ricorrere al subappalto, il concorrente è tenuto ad indicare nell'offerta obbligatoriamente tre subappaltatori, poiché ricorrano le condizioni di cui all'art. 105, comma 6, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Il concorrente, pertanto dovrà indicare, nell'apposita modulistica (nel DGUE, PARTE II^A, Sezione D), nominativamente, precisandone denominazione, sede legale e codice fiscale.

Non costituisce motivo di esclusione e non comporta, per il concorrente, **il divieto di subappalto, ma l'attivazione del soccorso istruttorio** (in deroga al punto 9 del bando tipo n. 1/2017 e ciò sulla base dei seguenti interventi giurisprudenziali: Tar Piemonte, II, 17 gennaio 2018, n. 94, Tar Lazio, Roma, III, 20.11.2017, n. 11438 e Tar Lombardia, Brescia, II, n. 1790/2016):

- l'omessa dichiarazione della terna;
- l'indicazione di un numero di subappaltatori inferiore a tre.

Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, **il divieto di subappalto** l'indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara.

È consentita l'indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenti.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti. Il mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice, ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del medesimo articolo, in capo ad uno dei subappaltatori indicati nella terna non comporta **l'esclusione** del concorrente dalla gara (in deroga al punto 9 del bando tipo n. 1/2017 e ciò sulla base del: Cons. Stato, commissione speciale, parere 3 novembre 2016, n. 2289)

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al *2% del prezzo base dell'appalto* e precisamente di importo pari ad **euro 19.400,00** (calcolato sulla durata certa dell'appalto) salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.
- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a**

rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Città metropolitana di Venezia; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso Unicredit S.p.a., agenzia di Venezia, ubicata in Mercerie dell'Orologio San Marco n. 191, IBAN IT69T0200802017000101755752 ;
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice.

In ogni caso, la garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema tipo 1.1. oppure 1.1.1. contenuti nell'“Allegato A – Schemi Tipo” del decreto 19.01.2018 n. 31 del Ministero dello Sviluppo Economico. Ai fini di semplificazione delle procedure, gli offerenti presentano le sole schede tecniche, contenute nell'“Allegato B – Schede Tecniche” del citato decreto, debitamente compilate e sottoscritte dal garante e dal contraente.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto 19.01.2018 n. 31 del Ministero dello Sviluppo Economico;
- 4) la cauzione provvisoria viene rilasciata a favore della Stazione Unica Appaltante – Città metropolitana di

Venezia, Via Forte Marghera n. 191, 30173 Venezia-Mestre, C.F. 80008840276;

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate **[Il principio vale solo per il consorzio stabile: cfr. anche ANAC, delibera 1° marzo 2017, n. 227.]**

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva anche se costituita dopo la scadenza del termine per la presentazione dell'offerta (in deroga al punto 9 del bando tipo n. 1/2017 e ciò sulla base delle seguenti sentenze: Cons. Stato, III, 23 novembre 2017, n. 5467, T.A.R. Liguria, II, 17 ottobre 2016, n. 1023, Cons. Stato, III, 27 ottobre 2016, n. 4528; Cons. Stato, V, 5 giugno 2017, n. 2679, T.A.R. Lazio, Roma, II, 3 luglio 2017, n. 7563, TAR Basilicata, I, 27 luglio 2017, n. 531; TAR Piemonte, I, 2 gennaio 2018, n. 3).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

È sanabile, mediante soccorso istruttorio la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante (in deroga al punto 9 del bando tipo n. 1/2017 e ciò in relazione al principio esposto dal T.A.R. Basilicata n. 531/2017 e al T.A.R. Piemonte n. 3/2018, in quanto la fattispecie è assimilabile a quella della cauzione non presentata per nulla).

11. SOPRALLUOGO FACOLTATIVO

Non è previsto obbligo di sopralluogo. Tuttavia il concorrente interessato ai fini della redazione della propria offerta, potrà fare richiesta di sopralluogo entro una settimana prima della scadenza per le presentazioni delle offerte, previo appuntamento da concordare con il Comune di Cavallino-Treporti, telefonando al seguente numero 041 - 2909724. All'atto del sopralluogo il concorrente che ne ha fatto richiesta dovrà essere munito di documento d'identità in corso di validità e dovrà auto dichiarare la sua carica all'interno dell'impresa.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari ad **euro 140,00** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1300 del 20 dicembre 2017 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

In deroga a quanto prevede il bando tipo ANAC n. 1/2017, in caso di mancato versamento del contributo all'ANAC la stazione appaltante procederà ad attivare il soccorso istruttorio (cfr sul punto T.A.R. Veneto, I, 15 giugno 2017, n. 563; T.A.R. Lazio, Roma, III-bis, 6 novembre 2017, n. 11031; T.A.R. Puglia, Bari, III, 4 dicembre 2017, n. 1240; T.R.G.A., Trento, 27 febbraio 2018, n. 44).

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Il plico contenente l'offerta, **a pena di esclusione**, deve essere sigillato e trasmesso a mezzo raccomandata del servizio postale o tramite corriere o mediante consegna a mano al servizio di **Protocollo della Città metropolitana di Venezia**.

L'orario di ricezione è il seguente:

- dalle ore 9.00 alle ore 13.00, dal lunedì al venerdì
- dalle ore 15.00 alle 17.15 nei soli giorni di martedì e giovedì

Sabato gli uffici sono chiusi.

Il plico deve pervenire **entro le ore 12.00 del giorno 14.01.2019 esclusivamente all'indirizzo di Via Forte Marghera, n. 191 – 30173 Venezia-Mestre – (Servizio di Protocollo, piano 0)**.

Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

Il plico deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente [denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC per le comunicazioni] e riportare la dicitura:

CONTIENE OFFERTA – PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DI GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI INFORMAZIONE, ACCOGLIENZA, PROMOZIONE, PROMO-COMMERCIALIZZAZIONE TURISTICA, DI EDUCAZIONE AMBIENTALE DELLA DESTINAZIONE DEL COMUNE DI CAVALLINO-TREPORTI, PER LA CONCESSIONE DEI SERVIZI STRUMENTALI E DI ASSISTENZA CULTURALE PER IL PUBBLICO RELATIVI AL MUSEO BATTERIA VETTORI PISANI E PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI E DIDATTICI MUSEALI E DEL TERRITORIO. CIG: 7695330335. SCADENZA OFFERTE: 14.01.2018 - ORE 12.00. NON APRIRE.

Nel caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti.

Il plico contiene al suo interno le buste “A”, “B” e “C” chiuse e sigillate, recanti l’ intestazione del mittente, l’ indicazione dell’ oggetto dell’ appalto e la dicitura, rispettivamente:

“A - Documentazione amministrativa”

“B - Offerta tecnica”

“C - Offerta economica”

La mancata sigillatura della busta “C” inserita nel plico, nonché la non integrità della medesima tale da compromettere la segretezza, è **causa di esclusione** dalla gara.

Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l’ irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni al plico già presentato. Non saranno ammesse né integrazioni al plico recapitato, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all’ interno del plico medesimo, essendo possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione del plico già consegnato con altro plico.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’ Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’ Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l’ offerta tecnica e l’ offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l’ art. 83, comma 9 del Codice.

Per la documentazione redatta in lingua inglese è ammessa la traduzione semplice.

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell’ art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L’ offerta vincherà il concorrente ai sensi dell’ art. 32, comma 4 del Codice per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’ offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’ art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell’ offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la SUA assegna al concorrente un termine di **giorni 7 (sette)** perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la SUA può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio di **giorni 3 (tre) a pena di esclusione**.

FARE MOLTA ATTENZIONE: in caso di inutile decorso del termine, la SUA procede **all'esclusione del concorrente** dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative (rese secondo l'allegato "A"), il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta **in bollo** [preferibilmente secondo il modello di cui all'allegato "A"] e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- b) copia conforme all'originale della procura [“oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura”].

15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione su <http://www.cittametropolitana.ve.it> nell'apposita sezione “Bandi SUA” all'interno della documentazione relativa alla presente procedura secondo quanto di seguito indicato. E' altresì messa a disposizione la

circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 3 del 18/07/2016 pubblicata nella G.U.R.I. il 27/07/2016.

Ai sensi dell'art. 85, comma 1, del Codice dei contratti pubblici il documento DGUE deve essere fornito in forma elettronica su dischetto o chiavetta elettronica e firmato digitalmente; eventuali copie cartacee saranno considerate quale documentazione illustrativa a supporto. I requisiti di integrità, autenticità e non ripudio del DGUE elettronico devono essere garantiti secondo quanto prescritto dal Codice dell'Amministrazione digitale di cui al d.lgs. n. 82/2005 (vedi comunicato del MIT del 30.03.2018).

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

La parte è già compilata dalla stazione appaltante.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 5) PASSOE dell'ausiliaria;

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto nonché, ai sensi dell'art. 105, comma 6 del Codice, la denominazione dei tre subappaltatori proposti.

Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega:

- 1) DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, sezioni A, C e D, e alla parte VI;
- 2) PASSOE del subappaltatore.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

[Si ricorda che, fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di all'art. 80, comma 5 lett. f-bis e f-ter del Codice – cfr. punto 15.3.1. n. 1 del presente Disciplinare].

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui punto 7.1 del presente disciplinare;
- b) la sezione B (punto 6) per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economica-finanziaria di cui al punto 7.2.lett.a) del presente disciplinare
- c) la sezione C (punto 6) per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al punto 7.3.lett.a) del presente disciplinare;
- d) la sezione C (punto 6) per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al punto 7.3.lett. b) del presente disciplinare;

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

15.3.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

1. *[fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56]* dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
3. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

- a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta;
4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
 5. l'impegno a mantenere valida la propria offerta per 180 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte;
 6. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dal Comune di Cavallino con delibera di Giunta n. 18 del 18.02.2014, reperibile tra la documentazione di gara e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
 7. dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. del 2001, n. 165 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver conferito incarichi ai soggetti di cui al citato art. 53 comma 16-ter [ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle medesime pubbliche amministrazioni nei confronti dell'impresa concorrente destinataria dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri] per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego);
 8. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
 9. attesta di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara.

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

10. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
11. indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA; indica l'indirizzo PEC **oppure**, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

12. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 *bis*, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 12, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima (a tal proposito si veda l'allegato "A" – *domanda di partecipazione*) debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

15.3.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

13. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria; in caso di subappalto anche il PASSOE dell'impresa subappaltatrice;
14. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;
15. **per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice:** copia della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;
16. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC;

15.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 15.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate (vedi allegato "A");
 - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 0 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA

La busta “B – Offerta tecnica” contiene, **a pena di esclusione**:

- il “**Progetto**”, redatto in modo chiaro ed accurato in massimo n. 24 facciate dattiloscritte con dimensione del carattere non inferiore a 12 e senza aggiunta di allegati, che dovrà essere strutturato in paragrafi corrispondenti agli argomenti di cui ai criteri nn. **A1, A2, A3, A4, A4, A5, A6 e A7** della tabella riportata al paragrafo 18.1 del presente disciplinare di gara.

L’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Progetto, **pena l’esclusione** dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all’art. 68 del Codice.

L’offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, l’offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 15.1.

17. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

La busta “C – Offerta economica” contiene, **a pena di esclusione**, l’offerta economica predisposta preferibilmente secondo il modello Allegato “B” allegato al presente disciplinare di gara e contenere i seguenti elementi:

- a) Ribasso percentuale sull’importo a base di gara soggetto a ribasso di € 870.000,00 IVA e oneri per la sicurezza esclusi;
- b) rialzo percentuale rispetto alla percentuale minima del 10% sulla quota dei proventi superiori ad € 50.000,00 annui derivante dalla vendita dei biglietti di ingresso del Museo della Batteria V. Pisani.
- c) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95, comma 10 del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l’attività d’impresa dovranno risultare congrui rispetto all’entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’appalto.
- d) la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice;

L’offerta economica, **a pena di esclusione**, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore, e nel caso di concorrenti associati, l’offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 0.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta.

In caso di discordanza tra l’indicazione in cifre o in lettere, verrà presa in considerazione quella in lettere.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice.

L’aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che abbia conseguito il punteggio più alto in relazione alla somma dei punti attribuiti ai seguenti elementi, espressi in centesimi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
A. Offerta tecnica	90
B. Offerta economica: B.1 ribasso percentuale sul totale dell'importo posto a base di gara relativo alla parte del servizio	7
B.2 ROYALTY: rialzo percentuale rispetto alla percentuale minima del 10% sulla quota dei proventi superiori ad € 50.000,00 annui derivante dalla vendita dei biglietti di ingresso del Museo della Batteria Vettor Pisani.	3
TOTALE	100

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

OFFERTA TECNICA => max 90 punti come di seguito attribuiti:

Tabella dei criteri di valutazione dell'offerta tecnica

CRITERI DI VALUTAZIONE		CRITERI MOTIVAZIONALI E MODALITÀ ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO	Punti max
A1	<p>MODELLO ORGANIZZATIVO COMPLESSIVO (ORGANIGRAMMA) Deve essere allegata una relazione max 2 facciate formato A4 nella quale l'operatore economico dovrà descrivere il modello generale organizzativo che ritiene di adottare, con specificazione del piano formativo, del sistema della rilevazione della qualità percepita e della gestione e segnalazioni dei reclami.</p>	<p>La Commissione giudicatrice attribuirà i coefficienti sulla base dei SEGUENTI CRITERI MOTIVAZIONALI: Completezza ed efficacia dell'assetto organizzativo proposto, del piano formativo, del sistema di rilevazione della qualità percepita e della gestione e segnalazione dei reclami, previsione e approvazione di un codice di comportamento dei propri dipendenti.</p> <p>Il punteggio verrà attribuito secondo la seguente formula: $P=mc \times 10$ Dove mc è la media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dalla Commissione giudicatrice*.</p>	10
A2	<p>MARKETING TERRITORIALE E PROMOZIONE TURISTICA Definizione piano promozionale biennale e organizzazione delle diverse azioni (fasi e processi). L'operatore economico deve allegare una relazione, max 6 facciate formato</p>	<p>La Commissione giudicatrice attribuirà i coefficienti sulla base dei seguenti CRITERI MOTIVAZIONALI: Qualità, efficacia, completezza e realizzabilità del piano promozionale biennale in relazione a quanto previsto dall' art. 3 del capitolato, con particolare riferimento allo sviluppo e all' attuazione di una</p>	20

	<p>A4, in cui descrive le modalità organizzative delle diverse attività incluse nel piano promozionale comprese eventuali attività migliorative ulteriori.</p>	<p>azione comunicativa coordinata finalizzata alla promozione di una immagine unitaria del territorio del Comune di Cavallino-Treporti; Coerenza del piano promozionale biennale con le finalità, gli obiettivi e il contesto di riferimento di cui agli artt. 1 e 2 del Capitolato con particolare riferimento al Destination management Plan 2016,2017,2018 allegati sub A,A1,A2;A3 al capitolato; Inclusione nel piano di attività migliorative ulteriori e loro grado di coerenza con le attività incluse nel piano promozionale .</p> <p>Il punteggio verrà attribuito secondo la seguente formula: $P=mc \times 20$ Dove mc è la media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dalla Commissione giudicatrice*.</p>	
A3	<p>INTEGRAZIONE E AGGREGAZIONE Definizione piano di aggregazione degli operatori e di integrazione con le componenti socio economiche del territorio (filiera agricola, cultura commercio, sport, inclusione sociale, ecc). L'operatore economico deve allegare una relazione, max 2 facciate formato A4, in cui descrive le modalità con le quali intende favorire i processi di integrazione e aggregazione allo scopo di creare nuovo "valore" per lo sviluppo socio economico dell'intera comunità di Cavallino-Treporti e delle altre industrie operanti nel territorio.</p>	<p>La Commissione giudicatrice attribuirà i coefficienti sulla base dei seguenti CRITERI MOTIVAZIONALI: Qualità, efficacia, realizzabilità del piano di aggregazione e di integrazione in relazione a quanto previsto dall' art. 3 con particolare riferimento alla realizzazione delle attività migliorative ulteriori che prevedano la realizzazione di nuovi prodotti e la realizzazione di progetti complementari alla realizzazione dei servizi oggetto del presente capitolato attraverso il coinvolgimento dei giovani residenti.</p> <p>Il punteggio verrà attribuito secondo la seguente formula: $P=mc \times 10$ Dove mc è la media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dalla Commissione giudicatrice*.</p>	10
A4	<p>INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA L'operatore economico deve allegare una relazione, max 4 facciate formato A4, in cui descrive le modalità organizzative del servizio, descrivendone le fasi e i processi in cui intende articolarlo in conformità a quanto previsto dal Capitolato e dal Progetto dei servizi</p>	<p>La Commissione giudicatrice attribuirà i coefficienti sulla base dei seguenti CRITERI MOTIVAZIONALI: Conformità a quanto previsto dall' allegato A della delibera della Giunta regionale n. 2287 del 10/11/2013 allegato sub b al capitolato; Completezza dell'analisi delle diverse fasi di svolgimento del servizio: Front office, Back office distribuzione di materiale informativo e promozionale; marginale attività di vendita di prodotti o servizi funzionali alla fruizione turistica del territorio; Proposta organizzativa, come attività migliorativa ulteriore, di un info-point mobile.</p> <p>Il punteggio verrà attribuito secondo la seguente formula: $P=mc \times 20$ Dove mc è la media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dalla</p>	20

		Commissione giudicatrice*.	
A5	<p>EDUCAZIONE AMBIENTALE</p> <p>L'operatore economico deve allegare una relazione, max 2 facciate formato A4, in cui descrive le fasi e i processi relativi all'organizzazione dei servizi relativi all'apertura estiva del centro turistico di educazione ambientale presso lo stabilimento balneare di Ca'Savio compresa la gestione delle visite didattiche dei visitatori presso le pinete. Inoltre dovranno essere descritte le modalità organizzative di eventuali escursioni cicloturistiche, (attività migliorativa ulteriore) con partenza dal Centro Ambientale e visita nei punti di maggior interesse culturale e ambientale del territorio Comunale, in conformità a quanto previsto dal capitolato e dal progetto dei Servizi;</p>	<p>La Commissione giudicatrice attribuirà i coefficienti sulla base dei seguenti CRITERI MOTIVAZIONALI: Conformità a quanto previsto dalla Convenzione approvata dalla Regione Veneto (allegati sub C, C1,C2;C3 al capitolato) e completezza dell'analisi delle diverse fasi di svolgimento del servizio; Proposta organizzativa, come attività migliorativa ulteriore, di escursioni cicloturistiche, inclusione effettiva, nei percorsi, dei punti di maggior interesse culturale e ambientale del territorio del comune; accessibilità escursione per i soggetti diversamente abili e/o previsione di modalità alternative per assicurare una visita guidata e assistita per i soggetti diversamente abili; sicurezza escursioni.</p> <p>Il punteggio verrà attribuito secondo la seguente formula: $P=mc \times 10$ Dove mc è la media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dalla Commissione giudicatrice*.</p>	10
A6	<p>SERVIZI EDUCATIVI E DIDATTICI (Prestazioni secondarie)</p> <p>Definizione piano educativo biennale e organizzazione delle diverse azioni (fasi e processi)</p> <p>L'operatore economico deve allegare una relazione, max 4 facciate formato A4, in cui, in conformità a quanto previsto dal progetto dei servizi, descrive, in particolare, le modalità organizzative relative alla realizzazione, per ciascun anno, dei n.4 laboratori obbligatori e, eventualmente, di quelli "tipo" rivolti ad altre scolaresche non ubicate nel Comune di Cavallino-Treporti, a gruppi di bambini e giovani turisti, a particolari categorie di utenti (soggetti diversamente abili, anziani non residenti nel Comune di Cavallino-Treporti) con specificazione delle modalità di coinvolgimento e della tariffa richiesta.</p>	<p>La Commissione giudicatrice attribuirà i coefficienti sulla base dei seguenti CRITERI MOTIVAZIONALI: Qualità, efficacia, completezza e realizzabilità del piano educativo biennale con particolare riferimento al numero delle classi e degli utenti che si intende coinvolgere e alla effettiva connessione tra le attività dei laboratori e i percorsi di approfondimento per la conoscenza del museo e del territorio di Cavallino-Treporti; Qualità e quantità dei materiali didattici previsti per la realizzazione delle diverse attività (materiali per gli utenti, materiali per gli insegnanti); Previsione di attività migliorative ulteriori (laboratori non obbligatori) e loro attrattività in relazione alle concrete esperienze proposte alle diverse categorie di utenti non residenti potenzialmente interessati.</p> <p>Il punteggio verrà attribuito secondo la seguente formula: $P=mc \times 10$ Dove mc è la media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dalla Commissione giudicatrice*.</p>	10
A7	<p>SERVIZI STRUMENTALI, DI ASSISTENZA CULTURALE PER IL PUBBLICO E DI PROMOZIONE RELATIVI AL MUSEO BATTERIA VETTOR PISANI E VIA DEI FORTI</p>	<p>La Commissione giudicatrice attribuirà i coefficienti sulla base dei seguenti CRITERI MOTIVAZIONALI: Completezza dell'analisi delle diverse fasi di svolgimento dei servizi di pulizia, di assistenza culturale, di biglietteria; di</p>	10

	<p>L'operatore economico deve allegare una relazione, max 4 facciate formato A4, in cui descrive le modalità organizzative dei diversi servizi oggetto di concessione: strumentali, di assistenza culturale per il pubblico e di promozione relativi al museo, descrivendone le fasi e i processi in cui intende articolarlo in conformità a quanto previsto dal Capitolato e dal Progetto dei servizi;</p>	<p>vigilanza; Qualità, efficacia, completezza e realizzabilità del servizio di promozione del museo della batteria Pisani e della via dei Forti in coerenza e in sinergia con il progetto complessivo di marketing territoriale presentato in sede di Offerta, Il punteggio verrà attribuito secondo la seguente formula: $P = mc \cdot 10$ Dove mc è la media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dalla Commissione giudicatrice*,</p>	
--	---	---	--

* ogni Commissario provvederà ad esprimere il proprio coefficiente da 0 a 1 sulla base dei seguenti giudizi:

- A) non valutabile: coefficiente pari a 0,0
- B) insufficiente: coefficiente pari a 0,2
- C) sufficiente: coefficiente pari a 0,4
- D) buono: coefficiente pari a 0,6
- E) distinto: coefficiente pari a 0,8
- F) ottimo: coefficiente pari a 1

Giudizio sintetico	Descrizione	Coefficiente
NON VALUTABILE	Nel caso di trattazione assente che denota nulla o di varianti od opere aggiuntive non ammesse dal capitolato	0,0
INSUFFICIENTE	Nel caso in cui non vi sia rispondenza delle proposte alle esigenze dell'ente; mancanza di fattibilità delle proposte e delle soluzioni prospettate; insufficiente chiarezza nell'esposizione degli impegni assunti; mancanza di concretezza delle soluzioni; insufficiente grado di personalizzazione del servizio. In conclusione, non in linea con gli standard richiesti dal progetto del contratto, dal capitolato e dal disciplinare di gara, con particolare riferimento a quanto previsto dai criteri motivazionali specificati per l'elemento di valutazione oggetto di giudizio.	0,2
SUFFICIENTE	Nel caso in cui vi sia sufficiente rispondenza delle proposte ed alle esigenze dell'ente; fattibilità delle proposte e delle soluzioni prospettate; sufficiente chiarezza nell'esposizione degli impegni assunti; concretezza delle soluzioni; sufficiente grado di personalizzazione del servizio. In conclusione, in linea con gli standard richiesti dal progetto del contratto, dal capitolato e dal disciplinare di gara con particolare riferimento a quanto previsto dai criteri motivazionali specificati per l'elemento di valutazione oggetto di giudizio.	0,4
BUONO	Nel caso in cui vi sia rispondenza delle proposte alle esigenze dell'ente maggiore della sufficienza; fattibilità delle proposte e delle soluzioni prospettate; chiarezza nell'esposizione degli impegni assunti; concretezza delle soluzioni; buon grado di	0,6

	personalizzazione del servizio. In conclusione, più che in linea con gli standard richiesti dal progetto del contratto, dal capitolato e dal disciplinare di gara con particolare riferimento a quanto previsto dai criteri motivazionali specificati per l'elemento di valutazione oggetto di giudizio.	
DISTINTO	Nel caso in cui vi sia elevata rispondenza delle proposte alle esigenze dell'ente; fattibilità delle proposte e delle soluzioni prospettate; chiarezza nell'esposizione degli impegni assunti; concretezza e innovazione delle soluzioni; ottimo grado di personalizzazione del servizio. In conclusione, superiore agli standard richiesti dal progetto del contratto, dal capitolato e dal disciplinare di gara con particolare riferimento a quanto previsto dai criteri motivazionali specificati per l'elemento di valutazione oggetto di giudizio.	0,8
OTTIMO	Nel caso in cui vi sia assoluta rispondenza delle proposte alle esigenze dell'ente; concreta fattibilità delle proposte e delle soluzioni prospettate; massima chiarezza nell'esposizione degli impegni assunti; massima concretezza e innovazione delle soluzioni; elevato grado di personalizzazione del servizio. In conclusione, molto superiore agli standard richiesti dal progetto del contratto, dal capitolato e dal disciplinare di gara con particolare riferimento a quanto previsto dai criteri motivazionali specificati per l'elemento di valutazione oggetto di giudizio.	1.00

Ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 36 punti per il punteggio tecnico complessivo. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.

Non è prevista la riparametrazione.

N.B.

Il risultato finale di ogni singola formula applicata per l'attribuzione dei punteggi verrà arrotondato alla seconda cifra decimale: per eccesso qualora la terza cifra decimale risulti pari o superiore a cinque, oppure per difetto qualora la terza cifra decimale risulti inferiore a cinque.

18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Con specifico riferimento al punteggio attribuibile in relazione alla componente economica B.1 il concorrente che avrà offerto il massimo ribasso percentuale per tutti i servizi oggetto dell'appalto e per l'intera durata dell'appalto, conseguirà punti 7 (sette), mentre gli altri offerenti conseguiranno il punteggio secondo la seguente formula:

$$Q = Ri / Rmax \times 7$$

Dove:

Q = punteggio attribuito all'offerta in esame

Ri = ribasso percentuale offerto dal concorrente in esame

Rmax=ribasso massimo percentuale offerto tra quelli in esame
7= punteggio massimo attribuibile alla componente economica B.1

Con specifico riferimento al punteggio attribuibile in relazione alla componente economica B.2 verrà attribuito il punteggio massimo di 3 (tre) punti al concorrente che avrà offerto il rialzo maggiore da sommarsi alla royalty minima del 10% sulla quota dei proventi superiori ad euro 50.000,00 annui derivante dalla vendita dei biglietti di ingresso del Museo della Batteria V. Pisani.

Il rialzo potrà essere espresso con un numero massimo di 2 decimali.

Agli altri concorrenti verrà attribuito il punteggio applicando la seguente formula:

$$P = (\text{per\%-iesima}) / (\text{per-\% max}) \times 3$$

ove P=punteggio da attribuire a ciascun concorrente

per%-iesima= percentuale di rialzo offerta dal concorrente iesimo

per-% max= percentuale di rialzo più alta

3= punteggio massimo attribuibile alla componente economica B.2

N.B.

Il risultato finale di ogni singola formula applicata per l'attribuzione dei punteggi verrà arrotondato alla seconda cifra decimale: per eccesso qualora la terza cifra decimale risulti pari o superiore a cinque, oppure per difetto qualora la terza cifra decimale risulti inferiore a cinque.

18.3 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

Il punteggio totale sarà assegnato con la seguente formula:

$$P_{tot} = A_i + B_i$$

Dove:

- P_{tot} è il punteggio complessivo;
- A_i è il punteggio attribuito alla parte economica;
- B_i è il punteggio attribuito alla parte qualitativa;

Il contratto sarà aggiudicato al concorrente che avrà ottenuto il punteggio P_{tot} maggiore.

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta pubblica avrà luogo il **giorno 17.01.2019 alle ore 09.00** presso la sede della Città metropolitana di Venezia in Via Forte Marghera n. 191 in Venezia-Mestre (piano terra sala BLU), e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo pubblicazione di apposito avviso, almeno 2 giorni prima della data fissata, sul sito informatico www.cittametropolitana.ve.it al link "Bandi SUA", nelle comunicazioni di gara relative alla presente procedura di gara e tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti di legge.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo pubblicazione di apposito avviso, almeno 2 giorni prima della data fissata, sul sito informatico www.cittametropolitana.ve.it al link “Bandi SUA”, nelle comunicazioni di gara relative alla presente procedura di gara e tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti di legge.

Il seggio di gara procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente il seggio di gara procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte che costituisce il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

La stazione appaltante, al fine di tutelare il principio di segretezza delle offerte, adotta le seguenti modalità di conservazione dei plichi e di trasferimento degli stessi dal seggio di gara alla commissione giudicatrice: i plichi vengono custoditi in un armadio cassaforte sottratto al pubblico accesso, ubicato presso il Servizio Gestione procedure contrattuali.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

21. APERTURA DELLE BUSTE “B” E “C” – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa il *seggio di gara* procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare.

La commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento e li comunica al seggio di gara, che procederà ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice. La commissione non procederà alla apertura dell'offerta economica dei predetti operatori.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, dando atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 18.2.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà ai sensi dell'articolo 77 del R.D. 827/1924.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 23.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 22.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al *seggio di gara* - che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste "A" e "B";
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenuta anomala.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con l'eventuale supporto della Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà al ritiro dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata dal Comune di Cavallino-Treporti.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e sarà stipulato con il Comune di Cavallino-Treporti.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante del Comune di Cavallino-Treporti.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate al Comune di Cavallino entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a euro 4.000,00.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

24. CLAUSOLA SOCIALE

Non ricorre.

25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Venezia, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Trattamento dei dati personali

1. Per la esecuzione dei lavori descritti dal presente disciplinare, con riferimento ai dati ed alle informazioni fornite dall'operatore economico all'Amministrazione, anche sotto forma documentale, e che rientrano nell'ambito di applicazione del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Europeo Privacy – GDPR), si precisa quanto segue:

- finalità del trattamento: si precisa che i dati comunicati vengono acquisiti ai fini della esecuzione delle prestazioni disciplinate nel presente disciplinare e, in particolare, ai fini della esecuzione delle

prestazioni contrattuali nonché in adempimento di precisi obblighi di legge, compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale;

- dati sensibili: i dati forniti dall'Appaltatore non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili";
- modalità del trattamento dei dati: il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati;
- categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati: i dati potranno essere comunicati a soggetti esterni, nell'ambito dello svolgimento delle funzioni e i compiti attinenti alla formazione svolte dall'Ufficio, al Dipartimento della Funzione Pubblica, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, agli altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della Legge n. 241/1990, ai consiglieri metropolitani;
- diritti dell'Appaltatore: relativamente ai suddetti dati, all'Appaltatore, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui al citato regolamento UE 2016/679. Acquisite le suddette informazioni con la sottoscrizione del contratto (o lettera contratto) ed eventualmente nella fase di esecuzione dello stesso, egli acconsente espressamente al trattamento dei dati personali secondo le modalità indicate precedentemente.

2. Si precisa, altresì, che l'Amministrazione utilizzerà tutti i dati di cui verrà a conoscenza per soli fini istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la vigente normativa.

IL DIRIGENTE
Dr. Angelo Brugnerotto
(documento firmato digitalmente)